

Regolamento della Commissione Presbiterale Italiana

Nella sessione del 7-9.2.1973, il Consiglio Permanente della C.E.I., visto il risultato positivo della votazione per corrispondenza circa la stesura datata 11-X-1972 e viste le modifiche introdotte nella nuova redazione, approva il regolamento della C.P.I. ad experimentum e per un triennio e stabilisce che venga trasmesso alle Conferenze regionali.

Nel corso del triennio le Conferenze medesime faranno pervenire le osservazioni ritenute più opportune.

Premessa

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo in rilievo che « per ragione dell'Ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa » (L. G., 28).

Essi infatti « assieme ai vescovi partecipano dello stesso ed unico sacerdozio e ministero di Cristo, in modo tale che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei vescovi » e pertanto i vescovi « grazie al dono dello Spirito Santo che è concesso ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel magistero e nella funzione di istruire, santificare e governare il Popolo di Dio » (P. O., 7).

Questa associazione dei presbiteri al corpo episcopale si realizza organicamente attraverso la loro unione gerarchica al proprio vescovo. Il Concilio, però, esorta vivamente i presbiteri a tener desta la loro coscienza anche sull'apertura universale del ministero. Essendo inseriti « nella vastissima e universale missione di salvezza » della Chiesa e quindi partecipi di ogni loro ministero « alla stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli », « ad essi incombe la sollecitudine di tutte le Chiese » (cfr. P. O., 10).

Il 3° Sinodo dei Vescovi, dopo aver trattato dei Consigli Presbiterali Diocesani e dello spirito che deve animarli, richiama l'aspetto sopra-diocesano del ministero presbiterale, affermando che « bisogna trovare nuove forme di comunione gerarchica tra i Vescovi e i presbiteri, attraverso cui raggiungere una più ampia possibilità di mutuo contatto tra le Chiese locali » e « cercare i modi di collaborazione dei presbiteri con i vescovi negli organi e nelle iniziative sopradiocesane » (Docum. su *Il sacerdozio ministeriale* II-II, 1).

Sulla scorta di queste indicazioni, ed in esecuzione della delibera della sua VII Assemblea (9/14 settembre 1970) la C.E.I. COSTITUISCE LA COMMISSIONE PRESBITERALE ITALIANA (C.P.I.) perché collabori con la Conferenza Episcopale, e secondo le norme di cui qui appresso.

Lasciando alle singole Conferenze Episcopali Regionali il compito di costituire e regolare le rispettive Commissioni Presbiterali Regionali, la C.E.I., approva *ad experimentum* per un triennio il seguente Regolamento per la Commissione Presbiterale Italiana.

Regolamento

1. La Commissione Presbiterale Italiana (C.P.I.) ha lo scopo di offrire all'Episcopato la collaborazione dei Presbiteri Italiani nell'attuazione dei fini della C.E.I. ai sensi dell'art. 2 lett. a) della Statuto della medesima.

Tale collaborazione consiste:

- a) nella ricerca, individuazione e approfondimento dei vari problemi pastorali di carattere nazionale e — in particolare — di quelli che riguardano il clero;
- b) nello studio delle soluzioni possibili;
- c) nella formulazione dei progetti operativi;
- d) nell'attuazione delle soluzioni che verranno adottate dall'Episcopato.

2. Gli argomenti di studio saranno indicati dalla C.E.I. o almeno da un terzo dei membri della C.P.I.

3. La C.P.I. ha voce consultiva. Le sue conclusioni saranno presentate alla C.E.I., che deciderà in merito.

4. La C.P.I. è costituita dai membri eletti dalle Commissioni Presbiterali Regionali, in numero di due presbiteri del clero diocesano per ogni Regione Conciliare. A questi si aggiungono cinque religiosi designati dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.).

5. I membri della C.P.I. durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo triennio.

6. I membri della C.P.I. che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sessioni, saranno dal Direttivo della Commissione dichiarati decaduti. Al decaduto subentrerà un nuovo membro eletto dalla Commissione Regionale cui appartiene il membro decaduto. Se si tratta di un religioso, il nuovo membro sarà designato dalla CISM.

7. Organo dirigente della C.P.I. è il Direttivo, costituito:

- a) dal Presidente, che è il Vescovo Presidente della Commissione Episcopale per il Clero;
- b) da tre membri eletti dalla C.P.I., uno per ogni zona geografica d'Italia (Nord-Centro, Sud). Tra questi membri il Presidente nominerà uno all'ufficio di Segretario.

8. Il Direttivo ha il compito di:

- a) preparare l'ordine del giorno delle adunanze;
- b) scegliere gli eventuali relatori su determinati argomenti;
- c) curare il coordinamento dei lavori;
- d) mantenere i rapporti con gli altri organismi sul piano nazionale e internazionale.

9. Il Segretario notifica le convocazioni del Direttivo e della Commissione, cura la redazione dei verbali, la conservazione dell'archivio, le eventuali comunicazioni, ed i comunicati alla stampa autorizzati dalla Segreteria della C.E.I.

10. I membri della C.P.I. hanno anche il compito di accogliere rilievi, suggerimenti e proposte presentate ad essi dalle proprie Commissioni Regionali, e di riferire e illustrare alle stesse Commissioni le deliberazioni e le direttive della C.E.I.

11. La C.P.I. si riunisce:

- a) in seduta ordinaria tre volte all'anno, preferibilmente prima delle Assemblee della C.E.I. allo scopo di una ordinata e tempestiva collaborazione con l'Episcopato;
- b) in seduta straordinaria ogni volta che, a giudizio del Direttivo, sia ritenuto opportuno, oppure ne faccia richiesta il Presidente o un terzo di membri della C.P.I.

12. Il Direttivo si riunisce normalmente per preparare le riunioni plenarie della C.P.I. e ogni volta che il Presidente lo richieda.

13. Normalmente il luogo delle adunanze sarà in Roma presso la sede della C.E.I.

14. A norma dell'art. 19 dello Statuto della C.E.I. i membri della C.P.I. quando la Presidenza della C.E.I. lo ritenga opportuno, possono essere invitati a partecipare alle Assemblee della C.E.I. in qualità di consultori.

15. In seno alla C.P.I. viene costituito un Comitato Amministrativo cui è demandato il compito di studiare e risolvere il problema economico relativo al funzionamento della stessa C.P.I.

16. Il presente Regolamento è approvato «ad experimentum» per un triennio.

17. La C.P.I. ha il suo recapito presso il Vescovo Presidente pro-tempore.